

D. Si deve giustificare un'assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti?

R. Sì.

Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007).

L'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un'assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

D. È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell'orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l'assenza?

R. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle "esigenze personali" ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei "brevi permessi" di cui all'art.16 del CCNL/2007.

Tali ore debbono essere recuperate in **ore di lezione o in interventi didattici**, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: *"Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso"*.

Sembrirebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un'ora di permesso di cui all'art. 16 possa essere usufuita per giustificare l'assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono **infungibili** con quelle di insegnamento.

Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d'istituto.

Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale "area" deve essere "restituita" l'ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso.

Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito.

In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L'importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti.

Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una **forzatura** ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d'istituto.

D. Cosa succede se non mi presento ad un'attività collegiale programmata e non giustifico l'assenza?

R. Il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell'assenza.

Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste).

Associazione Nazionale Presidi: *“tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti.*

Ai sensi dell'art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all'ufficio pagatore.

La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all'insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.”

In via generale ricordiamo invece che **un giorno** di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).